

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Rinnovamento della votazione sul progetto di legge intorno all'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane;
- 2° Provvista di materiale per l'escavazione dei porti dello Stato;

- 3° Spesa straordinaria pei lavori del canale, del cantiere e del fosso di San Rocco in Livorno;
- 4° Pensioni alle vedove dei militari morti sui campi di battaglia il cui matrimonio non fu autorizzato, e alla loro prole minorenni;
- 5° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. *Rinnovamento di votazione ed approvazione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane. — Relazione sugli schemi di legge per un prestito di 500 milioni, e per l'abolizione dei maggioraschi e fedecommissi nelle provincie napoletane e siciliane. — Discussione dello schema di legge per pensioni alle vedove dei militari ammogliati senza consenso — Parole in appoggio, del deputato Macchi — I due articoli sono approvati. — Verificazione dell'elezione di Caltanisetta — Irregolarità elettorali — Propongono l'annullamento i deputati Berlea, Castellano e Crispi, e sostengono la validazione proposta dalla Giunta i deputati Massari, Giorgini e Doria, relatore — È convalidata. — Ripresentazione di un disegno di legge del ministro di grazia e giustizia per l'abolizione dei feudi in Lombardia. — Volazione ed approvazione dei progetti di legge per acquisto di materiale per l'escavazione dei porti, e per essicazione del fosso di San Rocco a Livorno. — Relazione di petizioni — Istanza del deputato Michelini su quella col n° 6939, per un voto della Commissione — Parlano i deputati Restelli relatore, Alfieri e Sanguinetti — I deputati Castellano, Lazzaro e Minervini parlano in favore di una petizione relativa ad ecclesiastici napoletani associati — I deputati Restelli ed Alfieri sostengono l'ordine del giorno, che è approvato — Segue la relazione sopra altre petizioni.*

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7379. I Consigli comunali di Ramo di Stazzona, di Gemasino e di Garzeno, provincia di Como, domandano il condono di tutto o di parte del debito verso l'erario per titolo di decima incamerata in seguito al soppresso capitolo dei canonicani di Dongo, o quanto meno venga stabilito che le annualità stesse debbano erogarsi in opere di beneficenza o per la istruzione pubblica.

7580. Greco-Caricati Filippo, da Cosenza, provincia di Calabria Citeriore, destituito nel 1821 per causa politica dall'impiego che copriva, danneggiato nel 1848, chiede di essere reintegrato in ufficio nel grado e stipendio che attualmente gli competerebbe, e indennizzato dei danni sofferti.

7581. Il padre Isidoro Cappriano, da Saracena, circondario di Castrovillari, espone i motivi pei quali non ravviserebbe più conveniente di rimanere nel convento, e domanda di essere provvisto di pensione fuori del chiostro.

7582. Il Consiglio comunale di Campobasso fa istanza per ottenere che si sospenda di staccare dalla provincia di Molise quei circondari, i quali avrebbero dovuto essere aggregati alla provincia di Benevento, a termini del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861.

7583. Mele avvocato Aurelio, di Foggia, in Capitanata, espone i servizi prestati per la causa nazionale, e di essere

stato dimesso dall'impiego che copriva, chiede di essere reintegrato, oppure di essere nominato consigliere di Governo.

VOTAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NELLE PROVINCIE NAPOLITANE.

PRESIDENTE. Si rinnoverà la votazione fatta ieri al fine della seduta sul progetto di legge per l'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane e siciliane, che non fu valida per mancanza nel numero dei votanti.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli	194
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER UN IMPRESTITO DI 500 MILIONI; 2° PER L'ABOLIZIONE DEI FEDECOMMESSI, ECC., NELLE PROVINCIE LOMBARDE, SICILIANE E NAPOLITANE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Pasini.

PASINI, relatore. Ho l'onore di deporre sul tavolo della Presidenza la relazione della Commissione incaricata d'esaminare il disegno di legge per un prestito che faccia entrar nel tesoro la somma di 500 milioni.

TONELLO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi maggioraschi e delle sostituzioni fidecommissarie nelle provincie lombarde, napoletane e siciliane.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PENSIONI ALLE VEDOVE DEI MILITARI, IL CUI MATRIMONIO NON FU AUTORIZZATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiamerebbe la discussione dello schema di legge per la provvista di materiale da scavazione dei porti dello Stato, ma non trovandosi presente il ministro dei lavori pubblici, nè quello delle finanze che ha presentato l'altro progetto che viene immediatamente dopo all'ordine del giorno, interrogo la Camera se intenda, per guadagnar tempo, che si passi tosto alla discussione del progetto di legge già stato votato da questa Camera, relativo alle pensioni alle vedove ed alla prole minorenni dei militari morti sul campo di battaglia, il cui matrimonio non fu autorizzato, progetto che ritorna emendato dal Senato. (Si! si!)

Darò lettura del progetto:

« Art. 1. Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari così di terra come di mare che siano morti sul campo di battaglia o per conseguenza delle ferite riportate nelle campagne di guerra dal 1848 in poi, ed i cui matrimoni non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prevista agli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850 ed agli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851.

« Art. 2. Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima. »

La discussione generale è aperta.

Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Ricorderà la Camera la non lunga, ma abbastanza viva discussione che ha provocato questo progetto di legge la prima volta che venne sottoposto alla sua sanzione. Alcuni della Commissione avrebbero voluto estendere questo beneficio a tutte le vedove di coloro che sono morti o moriranno combattendo per la patria, quand'anche il loro matrimonio non sia per anco contratto. Altri si limitavano a chiedere che il beneficio della legge si estendesse bensì a coloro che moriranno sui campi delle patrie battaglie, ma a patto che il loro matrimonio fosse già contratto il giorno della promulgazione della legge.

La maggioranza della Commissione, invece, propose che si accordasse questo beneficio soltanto alle vedove di coloro che sono già morti.

La Camera, respingendo la proposta di coloro che volevano si allargasse il beneficio anche a coloro che moriranno e che contrarranno il matrimonio quinc'innanzi, purchè muoiano sul campo di battaglia, ha però accordato il beneficio a coloro che moriranno in avvenire, ma il cui matrimonio fosse già concluso al giorno della pubblicazione della legge.

Portata questa legge al Senato, esso adottò il progetto quale venne formulato dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

Ora, egli è evidente che il proposito di coloro, i quali avrebbero voluto allargare il beneficio anche alle vedove dei morituri, era di estendere tale beneficio al maggior numero di famiglie possibile.

Ma, nello stato in cui le cose ormai sono ridotte, mi pare che, per meglio raggiungere tale intento, cioè che la pensione tocchi al maggior numero possibile di vedove, sia da adottarsi al più presto il progetto di legge, anche a costo di rassegnarci ad averlo, per ora, quale ci venne nuovamente presentato dalla maggioranza della Commissione. Imperocchè, se noi volessimo estenderlo anche alle vedove di coloro che moriranno nelle battaglie future, il progetto dovrebbe passare nuovamente all'altro ramo del Parlamento, ove sarebbe sottoposto ad una votazione dubbia; e sicuramente per questa Sessione non potrebbe essere approvato.

Per queste ragioni, che vennero svolte egregiamente dall'illustre relatore della Commissione, generale Pettinengo, anche la minoranza della Commissione si rassegna a votare in favore di questo progetto di legge, senz'altra discussione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Gli articoli 1 e 2 surriferiti sono approvati senza discussione.)

Siccome c'è un'elezione da riferire, così credo che sia opportuno che se ne oda il rapporto, attendendo che venga il ministro per le finanze, onde discutere anche l'altro progetto che si trova all'ordine del giorno, per venire poi ad una sola votazione sovra entrambe le leggi.

Il deputato Doria ha la parola.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

DORIA. Ho l'onore di riferire intorno all'elezione del collegio di Caltanissetta.

Questo collegio consta di cinque sezioni; gli elettori iscritti sono 959. Alla prima votazione si presentarono 498 votanti, ed i voti si ripartirono nel seguente modo: il signor Pugliese Giannone n'ebbe 273, il signor Castiglia Benedetto 212; 15 furono dispersi. Si dovette quindi venire al ballottaggio; ma, poichè non prima del giorno 27 il presidente della sezione di Valguarnera ha presentato l'esito della votazione di quella sezione, così il ballottaggio non poté avere luogo nel giorno medesimo fissato nel primitivo decreto di convocazione. Quindi con un novello decreto emanato, il dì 5 maggio, si stabilì il giorno 19 pel ballottaggio, al quale presero parte 671 elettori. I voti si divisero nel seguente modo: il signor Pugliese Giannone ne ottenne 576, il signor Benedetto Castiglia 294; il signor Pugliese Giannone ebbe quindi un soprappiù di 82 voti sopra il suo competitore.

BERTEA. Domando la parola.

DORIA. Non vi è stata alcuna protesta; ma il I ufficio ha voluto discutere di ufficio se il decreto di convocazione del 5 maggio poteva considerarsi nei limiti della legalità, e si scisse in due. La maggioranza diceva che per l'articolo 92 il ballottaggio non poteva aver luogo se non nei termini che risultano dalla lettura dell'articolo stesso. Permettete che io testualmente lo citi:

« Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'ufficio, in persona del presidente, proclama il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero di suffragi, e si procede, nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

« L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

« Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sovra l'uno o l'altro dei candidati, e la nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che avrà avuto il maggior numero di voti. »

Diceva quindi la minoranza: se voi non avete avuto il ballottaggio tra gli otto giorni ed in coerenza del primitivo decreto di convocazione, voi mancate precisamente di un legale atto di convocazione del ballottaggio medesimo, quindi nulla ed illegale la causa, e nulli assolutamente gli effetti.

Diceva, dall'altro lato, la maggioranza dell'ufficio che, trattandosi di dover restringere l'esercizio del più nobile dei diritti del cittadino, non poteva certamente crearsi una nullità che la legge stessa non aveva potuto e non aveva voluto sanare.

Aggiungevasi a questo che nell'articolo 92 si ha una doppia ipotesi; che le operazioni dell'ufficio centrale consistono precisamente nel proclamare la risultanza della votazione; che a questo si era precisamente adempiuto; che quanto concerneva l'indicazione del giorno in cui doveva succedere il ballottaggio non dipendeva dall'ufficio, sibbene dal primo decreto di convocazione.

Ora, se per una causa estrinseca, indipendente dalla volontà dell'ufficio, non ha potuto aver luogo il ballottaggio nei termini fissati, non vi era altro mezzo di sopperirvi, se non che richiedendo un novello decreto il quale scusasse la non esecuzione del primo.

A ciò finalmente si aggiunge che l'unica ragione che adduceva la minoranza si era appunto che la legge aveva stabilito la brevità del termine per evitare i possibili brogli elettorali. Ma a noi sembra che la teoria contraria vada precisamente ad urtare nell'inconveniente che si vorrebbe scongiurare.

In effetto, se mai si desse luogo all'annullamento, prima di tutto si verrebbero a sconoscere i diritti acquisiti dai due, i quali hanno avuto la maggioranza relativa dei voti nella prima votazione.

In secondo luogo, poichè non s'è fatto altro se non che col secondo decreto indicare un termine che non si è potuto compiere, e, per virtù di una causa estrinseca alla volontà del collegio e della sezione, non doveva darsi alla minoranza il possibile diritto di annullare le risultanze della votazione.

Sarebbe funesto un tal precedente; oggi è dovuto al caso il lamentato inconveniente; ma domane un partito potrebbe servirsene di arma per rovesciare le più sante elezioni, bastando corrompere un ufficio per rendere inutile il voto della maggioranza.

Per queste ragioni sono stato incaricato dall'ufficio I di invocare dalla Camera l'applicazione della giurisprudenza seguita in diversi incontri, vale a dire di convalidare l'elezione del signor Pugliese Giannone qual deputato del collegio di Caltanissetta.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea ha facoltà di parlare.

BERTEA. Signori, gravissima è la questione che si presenta in occasione di questa elezione. Occorre di esaminare se il decreto, col quale venne dopo la prima votazione prorogato il ballottaggio per il collegio di Caltanissetta, non urti per avventura colla lettera e collo spirito dell'articolo 92 della legge elettorale già dall'onorevole relatore ricordato.

I termini dell'articolo 92 sono, a mio avviso, abbastanza espliciti per autorizzare un serio dubbio che l'elezione, di cui si tratta, sia nulla, perchè nullo fosse il decreto col quale si prorogava il ballottaggio, ed io credo che dovevasi rinnovare l'intera operazione elettorale. Infatti, già l'onorevole relatore dava lettura di quell'articolo, ed i termini sono tali che accennano ad un tempo alla necessità di previsione del

giorno in cui debba aver luogo il ballottaggio, ed all'intervallo limitato a giorni otto tra l'una e l'altra votazione.

Dai termini assoluti in cui è concepito quest'articolo, pare a noi di rilevare come il legislatore abbia rigorosamente voluto che, quando veniva determinato il giorno della prima votazione, si dovesse ad un tempo determinare in modo preciso il giorno della seconda; tant'è che si servì della frase: *in previsione di questo caso sarà stato preventivamente fissato*, mentre se mai avesse permesso che l'operazione dell'elezione potesse scindersi in due parti distinte, regolate da due distinti decreti, avrebbe semplicemente detto: *l'intervallo tra l'una e l'altra votazione potrà essere di giorni otto*. Le parole *non potrà mai*, introdotte nel secondo capoverso del citato articolo, escludono, a mio avviso, l'interpretazione al medesimo data dalla maggioranza dell'ufficio.

Diceva l'onorevole relatore: non doversi creare una nullità che non sia stata dalla legge introdotta; ma noi crediamo che questa teoria abbia luogo, allorchando i termini, in cui è concepita la legge, non siano tanto imperativi che la nullità nasca dal contesto dei termini stessi.

Si soggiungeva che, ove non si premettesse, in caso di forza maggiore o per altra qualsiasi ragione, di prorogare il ballottaggio, si violerebbero i diritti acquisiti dei due candidati che sono portati in ballottaggio. Ma noi crediamo che questi diritti, se hanno qualche valore nel desiderio dei candidati, siano, in faccia alla legge, immaginari, perchè diritto acquisito non v'è se non quando la elezione è compiuta. Ora, siccome la elezione non è compiuta fino all'esito del ballottaggio, ne segue che questi pretesi diritti non sono certamente in alcuna guisa violati.

Si osservava per ultimo che, ammettendo la nostra tesi, si cadesse per avventura nel pericolo di dare alla minoranza la possibilità di annullare i risultamenti della prima votazione; ma io osserverò che l'indicato inconveniente si può verificare in qualunque ipotesi.

Così, per esempio, lungi da me che io voglia fare ipotesi sulla possibilità che il presidente dell'ufficio abbia maliziosamente ritardata la spedizione del mandato verbale, ma basta la possibilità di questa ipotesi, perchè si scorga come possa essere in balla, non già d'una minoranza, ma anche di un solo individuo, di compromettere le sorti d'un'elezione.

Io non dissimulo che la Camera nella presente Sessione già pregiudicava, dirò così implicitamente, la questione; ma questo per una ragione essenziale; perchè, cioè, non venne la questione portata nettamente a cognizione della Camera.

Se non vado errato, nell'elezione del signor Aurelio Saffi parmi vi fosse identità col caso presente; ma in allora non furono dal relatore chiariti i termini precisi della questione, vale a dire non fu dichiarato che la prima votazione ed il ballottaggio avessero avuto luogo in forza di due decreti e ad un intervallo maggiore di giorni otto.

Gravi sono le conseguenze di questo sistema. Infatti, troviamo già, per esempio, nella *Gazzetta ufficiale del regno*, il decreto col quale viene convocato per un nuovo ballottaggio il collegio di Francavilla nel giorno 20 corrente, salvo errore.

Ora io ricorderò alla Camera come il collegio di Francavilla fosse, per l'elezione del suo deputato, convocato fin dal 24 o 26 aprile. Avremo adunque un intervallo di due mesi, dal giorno in cui ebbe luogo la prima votazione a quello del ballottaggio, e la Camera comprenderà come non sia conveniente che restino, dirò così, in fervore di partito due candidati, e che quindi rimanga compromessa quella assoluta libertà tanto necessaria in fatto di elezioni.

Quindi io sono d'avviso che si debba la elezione di cui si tratta annullare per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre.

MASSARI. Io non entrero nella questione di diritto sollevata dall'onorevole preopinante. Mi rincresce che l'onorevole ministro dell'interno non sia al suo banco, poichè sono persuaso che troverebbe delle buone ragioni per giustificare ciò che ha fatto. Mi preme soltanto di insistere sopra una considerazione di fatto, nella quale l'onorevole mio amico Bertea mi ha già preceduto, vale a dire sulla considerazione che la Camera, non in due, ma in parecchie altre occasioni ha convalidate delle elezioni le quali si trovavano esattamente nel caso identico in cui si trova quella della quale ora discutiamo.

Nè vale il dire che la Camera, in certo modo, abbia proceduto senza cognizione di causa, perchè i relatori non diedero contezza ad essa di questo incidente. Negli uffizi in cui queste elezioni sono state esaminate si è ben veduto che le prime operazioni elettorali ebbero luogo nel giorno fissato dal decreto, e che poi, siccome i verbali delle diverse sezioni non poterono essere recapitati alla sezione centrale a tempo opportuno, così con altro decreto fu differita la votazione per ballottaggio ad un altro giorno.

Nel caso dell'oggi onorevole nostro collega Aurelio Saffi, a cui testè faceva allusione l'onorevole Bertea, la cosa sarebbe stata tanto grave che, qualora io fossi stato persuaso dell'opportunità delle opinioni dell'onorevole Bertea, avrei dovuto proporre l'annullamento di quell'elezione, poichè l'elezione ebbe luogo il giorno 7 aprile, se mal non rammento; il collegio fu convocato per lo scrutinio di ballottaggio, credo, il 5 di maggio ultimo scorso; ed in quel frattempo il competitore dell'onorevole Saffi, quello che era in ballottaggio con lui, si trovò eletto in due altri collegi; onde, il ripeto, se la considerazione svolta dall'onorevole Bertea dovesse essere ammessa dalla Camera ne risulterebbe implicitamente che essa avrebbe commessa la più grave delle irregolarità nel convalidare l'elezione del collegio di Acerenza.

Farò osservare oltre a ciò che quando l'onorevole Gallenga riferì sull'elezione di Tricarico, a proposito della quale la Camera stimò di dover pronunciare l'inchiesta, fece menzione della circostanza di cui si tratta, e mi rammento anzi che l'onorevole Crispi reiteratamente gli mosse interpellanze sulla data del giorno in cui ebbe luogo lo scrutinio di ballottaggio. Conchiudo adunque che, senza entrare nella questione di diritto, a proposito della quale, lo ripeto, sono persuaso che il ministro dell'interno troverebbe delle ottime ragioni per giustificare quello che ha fatto, senza entrare in questioni di diritto, io credo che la Camera non possa, senza commettere un'ingiustizia e un'incoerenza, annullare oggi un'elezione la quale si trova in caso identico ad altre elezioni sulle quali essa ha già pronunciato sentenza favorevole.

BERTEA. Osserverò anzi tutto che, se è vero in fatto che il signor Crispi nell'occasione che si riferiva l'elezione del signor Aurelio Saffi richiese ripetutamente la data del giorno nel quale fossero seguiti rispettivamente la prima votazione ed il ballottaggio, è egualmente vero che l'onorevole relatore Gallenga, alla cui memoria faccio appello, la ricercò e la dichiarò, senza accennare ad alcun decreto di proroga del ballottaggio.

Quindi non nacque certamente nel pensiero della Camera la difficoltà che sotto quella domanda poteva nascondersi.

GALLENGA. Domando la parola.

BERTEA. Del resto, io aderirei volentieri alla teoria

svolta dal mio amico Massari, ove non si trattasse di andare in urto con una delle più importanti leggi organiche; ma credo che non si possa con una semplice decisione della Camera, pronunciata in occasione di verifica di un'elezione, allorchè essa vota come un corpo di giurati, e senza precisa cognizione del fatto, modificare la lettera e lo spirito di una legge organica.

Io non indagherò le ragioni per le quali nella legge elettorale, all'articolo 92, venne stabilito precisamente l'indicatedo termine di rigore, ma sostengo che le parole della legge sono così imperative, che non ammettono dubbio d'interpretazione.

GIORGINI. Io credo che la maggioranza dell'ufficio I abbia ben opinato proponendo alla Camera la convalidazione degli atti elettorali del collegio di Caltanissetta, e che senza buone ragioni abbia l'onorevole Bertea oppugnato le conclusioni di quell'ufficio.

Stavano per l'opinione della maggioranza i precedenti di questa Camera che l'onorevole deputato Massari ha testè richiamato, nè io insisterò su questo mezzo di difesa; mi limiterò ad opporre alcune considerazioni all'onorevole Bertea, le quali dimostreranno, a senso mio, come l'articolo 92 della legge elettorale, del quale egli vi ha dato lettura, non autorizza per niente l'opinione da lui sostenuta.

Quell'articolo non contiene, secondo il più semplice e più natural modo d'intenderlo, se non che una ingiunzione fatta dalla legge al ministro dell'interno. Deve il giorno nel quale avrà luogo la convocazione d'un collegio elettorale essere fissato per decreto reale; e lo stesso decreto reale deve indicare il giorno, nel quale, dato che l'elezione non potesse compiersi nella prima assemblea, dovrebbe essere di nuovo convocato il collegio per la votazione di ballottaggio. Vuole la legge che questo secondo giorno anticipatamente fissato dal decreto reale non possa distare dal primo più che otto giorni, se io non m'inganno; e sarebbe stata una flagrante violazione della legge questa che il ministro dell'interno avrebbe commessa, qualora nel primo decreto di convocazione, fissando per il 5 maggio la prima convocazione del collegio elettorale, avesse poi stabilito (mettiamo) il 13 od il 19 di maggio per la seconda. In questo caso la condotta del ministro sarebbe senza dubbio censurabile; egli avrebbe trasgredito una espressa disposizione della legge elettorale. Ma questo non è il caso che ora ci si presenta; la seconda convocazione non poté aver luogo per cause affatto indipendenti dalla volontà del ministro, cause le quali, se non m'inganno, si riducono al difetto di comunicazione degli atti elettorali per parte di qualcuna delle sezioni subalterne all'ufficio centrale.

La questione adunque che noi dobbiamo risolvere, qualora noi vogliamo stare alla letterale, stretta e, mi permetta l'onorevole Bertea, rabbinica interpretazione dell'articolo della legge, gli è questa: se quell'articolo di legge importa che mai, in nessun caso, possa tra le due convocazioni intercedere uno spazio più lungo di otto giorni, o se quell'articolo non sia altro che un'ingiunzione diretta al Ministero, per la quale egli non possa mai in un solo e medesimo decreto stabilire fra le due votazioni un intervallo più lungo. Succedendo quell'articolo immediatamente all'altro, il quale dice che il giorno per la convocazione dei collegi elettorali sarà fissato con decreto reale, è ovvio che debbe seguirsi la più benigna interpretazione.

Se questo non si ammettesse in favore di tale interpretazione, come la Camera ha inteso dall'onorevole Massari, già sostenuta abbastanza da precedenti voti di lei, varrebbero, a senso mio, quelle considerazioni di equità alle quali tante

volte si è fatto appello in questa Camera, semprechè si è trattato di validità di elezioni.

È oramai riconosciuto ed ammesso, è regola stata applicata ad un grandissimo. . . .

CASTELLANO. Domando la parola.

GIORGINI. . . . numero di casi questa, che, tuttavolta la nullità non sia tassativamente dalla legge comminata ed ingiunta, debbasi esaminare se la trasgressione di una delle forme prescritte sia tale da aver indotto nell'andamento delle operazioni elettorali una differenza che abbia potuto avere influenza decisiva sull'esito della elezione; tutte le volte che la Camera ha dovuto riconoscere come l'inosservanza della legge non abbia, secondo ogni ragionevole congettura, potuto avere influenza sull'elezione, la Camera ha facilmente condonato all'inesperienza degli elettori, alla novità della cosa, alle circostanze alquanto straordinarie nelle quali versa il paese, l'omissione di qualche formalità dalla legge prescritta. È con questo più largo e, credo io, politicamente più vero criterio che la Camera ha risolto le più gravi, le più contrastate tra le questioni elettorali che sono state finora sottoposte al suo esame.

Notava l'onorevole relatore come il seguire un'interpretazione più dura non fosse senza offesa di quel diritto qualunque che l'onorevole Berteà ricusa di chiamare un diritto acquisito, il quale dalla prima assemblea elettorale risulta a beneficio di coloro i quali, avendo in quel primo esperimento riunito il maggior numero di suffragi, hanno così conseguito, se non la certezza dell'elezione, la certezza almeno che l'elezione dovrà cadere sopra uno di loro; certezza, aspettativa, dirò così, legittima e non indegna, cred'io, di qualche riguardo, soprattutto quando si considera che dipenderebbe o dalla negligenza o dalla mala volontà di qualunque ufficio subalterno il mandare a monte i risultati d'una prima riunione legittimamente convocata, di frustrare così e il voto della legge e l'aspettativa legittima degli, non dirò eletti, ma di quelli che nel primo squittinio hanno acquisito, dirò così, un diritto alternativo all'elezione.

Per tutte queste ragioni, fondato principalmente sui precedenti della Camera, giacchè io non riconosco un corpo il quale abbia precedenti che non voglia rispettare, quando non sia evidente la loro flagrante contraddizione, non già colla lettera della legge, ma collo spirito e col modo nel quale la legge stessa debb'essere politicamente applicata dai corpi politici; per queste ragioni, dico, appoggio le conclusioni esposte dall'onorevole relatore a nome dell'ufficio I, e domando che la Camera convalidi quest'elezione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gallenga.

GALLENGA. Io voleva solamente far avvertire all'onorevole Berteà esser verissimo che quando il deputato Crispi mi fece alcune osservazioni sopra la data dell'elezione, su cui io era relatore, mi trovai per un momento dubbioso. . .

CRISPI. Chiedo di parlare.

GALLENGA. . . . ma, dopo alcuni istanti, avendo consultato bene i verbali, fui in grado di poter dire esattamente la data.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. Si è sin qui molto parlato di precedenti di questa Camera, ma si dimenticò di tenerne presente uno freschissimo, pel quale pare che, indipendentemente dalla questione di diritto che oggi si solleva, se si decise la nullità dell'elezione, si fu per identità di quei riflessi che la specie presenta.

L'elezione del collegio di Tropea, in persona del signor

Napoleone Scrugli, riferita a questa Camera dall'onorevole Torrighiani, fu annullata, contro l'opposizione che io portava alle conclusioni dell'ufficio, pel motivo che qualche presidente di sezione ne aveva rimesso il verbale della prima adunanza più tardi del giorno in cui ne dovea aver luogo la ricognizione generale dei voti, che perciò fu postergata; e la Camera ritenne che un tal fatto fornisse un grave argomento a sospettare de' brogli elettorali che avessero potuto in quel rincontro avverarsi.

Egli è per questo che domanderei anzitutto all'onorevole relatore perchè il presidente della sezione di Valguarnero ritardò di tanto la rimessione del verbale, da non lasciar luogo al ballottaggio nel giorno indicato col primo decreto di convocazione del collegio di cui trattasi.

Indubitatamente questo io non posso considerarlo come un fatto capace di togliere forza al voto della maggioranza, giacchè la Camera ha sempre dichiarato che, ove ad una sezione non piacesse di votare, oppure se ne ritardasse la trasmissione del verbale, non per ciò si dovesse infermare la votazione delle altre sezioni, ogniqualvolta dalla stessa si ottenesse maggioranza tale da non potersi considerare capace di esserne variato il risultamento, la mercè della votazione delle altre sezioni, qualora, invece di astenersi o di non mandare i verbali, efficacemente avessero preso parte alle operazioni elettorali.

Ciò posto, io non so come si possa venire a sostenere che con un nuovo decreto si fosse potuto stabilire una nuova epoca pel ballottaggio; decreto il quale, del resto, mi pare che urti espressamente col testo dell'articolo 92 della nostra legge elettorale, che in questa parte non ammette l'interpretazione che ne ha sostenuta possibile l'onorevole Giorgini; sembra ch'ei voglia ritenere che quest'articolo obblighi il Ministero a non convocare al di là di otto giorni un collegio elettorale nello stabilire preventivamente per l'ipotesi legale che vi si faccia luogo a ballottaggio. Al contrario il testo della legge è formale:

« L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni. »

La legge adunque parla d'intervallo fra le due votazioni, non già tra l'una e l'altra convocazione; e la ragione ne è evidente, perchè non vuole che vada falsata quell'operazione la quale, sebbene cominci in un giorno, e per necessità debba protrarsi ad un altro, non deve per altro protrarsi di tanto che possa ingenerare solo per ombra il sospetto di broglio temuto dalla legge.

Finalmente io osservo che queste guarentigie debbono ritenersi di un ordine tanto perentorio, che, ove si dia luogo al ballottaggio, una volta fatta la prima votazione, e questo non avvenga fra otto giorni, non può che ritenersi il caso della nuova elezione, e debbono ricominciarsi del tutto le operazioni. Questo caso è preveduto infatti espressamente dall'articolo 103 della legge elettorale, in cui si dice:

« In questo caso (cioè quando il collegio rimanga vacante per nomina del suo deputato o promozione a pubblico impiego) o quando, per qualsiasi altra causa, il collegio rimanga vacante, il collegio sarà riconvocato nel termine di un mese. »

Dunque il potere esecutivo si trova posto dalla legge elettorale in condizione di dovere adempiere ad una doppia e distinta obbligazione; una è quella che, quando convoca il collegio, debba provvedere preventivamente pel caso che si debba venire al ballottaggio; la seconda che, quando l'elezione non avesse potuto effettuarsi a norma del primo decreto, non deve far altro che riconvocare novellamente il

collegio nel termine di un mese. E poichè non è dato al potere esecutivo variare con un suo decreto l'applicazione della legge per caso speciale, così mi dichiaro contrario alle conclusioni dell'ufficio, ed insisto per l'annullamento della elezione in disputa.

Voci. Ai voti! ai voti!

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI. Io voglio solo ricordare che quando feci all'onorevole Gallenga le interpellanze, alle quali si è accennato, non si ventilò mica la questione che oggi è venuta in discussione alla Camera. Io chiesi allora unicamente le due date del primo e del secondo scrutinio, e quelle due date erano l'una vicina all'altra, di guisa che si potè scorgere che dall'una all'altra vi era l'intervallo stabilito dalla legge. Se non mi sbaglio, si parlò del 7 e dell'11 maggio.

MASSARI. Sette aprile.

CRISPI. Sia; ma, se andiamo a consultare il processo verbale di quella tornata, vedremo che si citarono quelle date.

In ogni modo, la Camera, quando valida un'elezione, essa interviene come corpo di giurati. In tal caso, tutte le questioni legali, che non sono ventilate e discusse, restano insolute. Oggi però che la quistione giuridica è posta, bisogna risolverla ne' suoi veri termini.

Nella specie, io credo che la redazione dell'articolo sia così netta, che ogni commento diviene inutile. Il legislatore volle che, qualora al primo scrutinio non risultasse eletto alcuno dei candidati, la votazione di ballottaggio dovesse aver luogo entro otto giorni. Quando, dopo gli otto giorni, questa operazione non potesse aver luogo, tutto quello che è stato operato è nullo e come non avvenuto. Se mai si desse facoltà al potere esecutivo di riconvocare il collegio dopo scorsi gli otto giorni, allora la disposizione della legge sarebbe completamente elusa, giacchè la votazione non si farebbe entro gli otto giorni, ma dopo gli otto giorni. Ecco quello a cui prego la Camera di riflettere.

Il signor Giorgini diceva che non c'è nullità precisa nella ingiunzione dell'articolo 92 della legge elettorale, che è oggetto della contestazione. Le parole della legge sono: *non potrà esser mai maggiore di 8 giorni*; dunque è tolta completamente la facoltà di fare altrimenti dal disposto. Se tutt'altro fosse stato l'intendimento dell'autore di quella legge, avrebbe detto: *sarà entro il termine di 8 giorni*. Le parole *non potrà* e *sarà* sono abbastanza chiare per poterne comprendere la differenza. Quando la legge si serve dei termini enunciati, è chiaro che, quando si fa diversamente di quello che è prescritto, ogni operazione è nulla. Nell'articolo la nullità è implicita, e se mai la Camera andasse nell'avviso di interpretarlo in altra guisa, quest'articolo 92 cangerebbe affatto di senso.

Potrebbe la Camera fare un nuovo articolo, potrebbe disporre per l'avvenire che quando, per cause eccezionali, per motivo di forza maggiore, il ballottaggio non avesse luogo infra gli otto giorni, il potere esecutivo avrebbe l'autorità di riconvocare gli elettori. Così capisco anch'io che la cosa andrebbe nelle regole. Ma restando le cose allo stato, bisogna esser severi, e non venire ad una interpretazione viziosa. Io chiedo quindi alla Camera che voglia dichiarare la nullità dell'elezione di cui si parla.

Voci. Ai voti! ai voti!

MASSARI. Permetta la Camera ch'io faccia una semplice osservazione. . . .

Voci. Ai voti!

MASSARI. Perdonino, è una cosa abbastanza grave, si

tratta della sorte di uno dei nostri colleghi, credo perciò valga la pena di spenderci qualche minuto.

Debbo fare un'osservazione per illuminare la coscienza della Camera.

Voci. Parli! parli!

MASSARI. È vero, come osservava l'onorevole Crispi, che la Camera quando si tratta di elezioni giudica come giurì; ma è pur vero che quando la Camera giudica di elezioni non può, nè deve dipartirsi dai principii di equità; ora, in questo caso, io sostengo che il principio di equità sarebbe violato, e manifestamente violato, perchè si adopererebbero due pesi e due misure, ed a proposito dell'elezione di Caltasinetta si procederebbe con un giudizio diverso da quello con cui si è proceduto a proposito delle elezioni di Acerenza, di Tricarico ed altri colleghi che in questo punto io non rammento, ma che potrei facilmente verificare, se la Camera me ne desse il tempo. Aggiungerò un'altra considerazione: in questa Legislatura la Camera ha deciso che, quantunque volte si venga a scoprire che in una elezione già convalidata sieno occorse delle irregolarità, o, per dir meglio, si trovino nella persona dell'eletto delle condizioni che lo rendano ineleggibile, non ostante la sua decisione, la Camera ci ritorni sopra e ne possa pronunciare l'annullamento. Ora, io faccio osservare alla Camera che, qualora oggi essa, in piena cognizione di causa, sia per decidere l'annullamento dell'elezione dell'onorevole deputato, di cui non conosco nemmeno il nome, in questo caso io stimo dover riflettere che dovrebbe ritornare sopra tutte le elezioni che si trovano in condizioni identiche, e dovrebbe pronunciarne l'annullamento.

CRISPI. Ritorniamo.

PRESIDENTE. Mi pare che adesso si potrebbe concedere di parlare al signor relatore e chiudere in seguito la discussione, essendochè si possa ritenere la Camera bastantemente illuminata sulla questione. (Sì! sì!)

DORIA, relatore. Debbo dare all'onorevole deputato Castellano il chiestomi chiarimento intorno al motivo che ha impedito all'ufficio generale di riunirsi in modo da procedersi utilmente al ballottaggio.

Nel verbale leggo le presenti parole:

« Si son presentati i signori..... Michele Lanza, il quale si è presentato per impedimento del presidente del collegio D. Pasquale Basile, pel quale impedimento il detto Lanza ha ritardato la di lui venuta in questa sezione fino ad oggi ore 20 come ha dichiarato, ed hanno per tal causa dimorato da più giorni in questa i presidenti delle altre sezioni... »

Non so quale sia stata la natura dell'allegato impedimento, ma ha dovuto essere vero ed inconteso, poichè non ha dato luogo alla menoma protesta, tanto da parte dei componenti l'ufficio, quanto di qualsivoglia cittadino.

A sorreggere la osservazione che i due candidati aveano per effetto della prima elezione un diritto *quesito*, od almeno un rispettabile requisito di legittima aspettativa dell'onore di rappresentare il paese, io noterò che nella prima votazione si presentarono 498 votanti. Si divisero in 273 a favore di Pugliese, in 212 di Castiglia, e soli 13 rimasero sparpagliati. Quasi la identica proporzione si è serbata nel successivo ballottaggio.

Han ricordato gli onorevoli preopinanti, che la Camera negli esempi addotti ha proceduto a guisa di giurì. Se la osservazione è incontrastabile, ne consegue che la Camera non può decidere *praescriptis verbis*. Ora, se sempre la Camera si è mostrata benigna, spero che più benevolmente vorrà decidere il caso presente.

Ma vi è di più. La prima votazione ebbe luogo al 21 aprile con tutta regolarità e solennità. Se il presidente di una sezione non fosse mancato, il ballottaggio avrebbe dato le stesse risultanze, e non vi sarebbe stato il menomo dubbio. Ciò non si verificò per un accidente non imputabile ad alcuno. Ora si supponga che la Camera annulli il ballottaggio; ne avverrà di conseguenza l'annullamento degli effetti rituali della prima votazione. Doppio assurdo: si annullerebbe per un fatto postumo quel che fu legalmente compiuto, e lo si annullerebbe senza una formale sanzione di legge, poichè il caso non è preveduto. Non vi sarebbe altra via per eludere l'abusivo annullamento, che di lasciare appesa la efficacia della prima elezione, il che sarebbe un assurdo maggiore. Insomma, non perchè il 27 aprile non si poté procedere al ballottaggio, si può distruggere l'effetto giuridico della votazione regolare del 21 detto. Insisto quindi perchè piaccia alla Camera adottare le conclusioni della maggioranza dell'ufficio.

PRESIDENTE. Metterò ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per la convalidazione della elezione fatta dal collegio di Caltanissetta nella persona dell'avvocato Vincenzo Pugliese Giannone.

RIPRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

PRESIDENTE. La parola è al signor guardasigilli per la presentazione di un progetto di legge.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, quale fu adottato nei passati giorni dalla Camera dei senatori.

«Prego la Camera di voler porre questo progetto di legge nel novero di quelli che, secondo le intelligenze prese, debbono esser votati prima che la Camera si sciogla.

La Camera ha veduto ieri come io sia stato sobrio nel proporre le leggi che debbono essere votate in questa Sessione; voglia dunque usarmi il favore di ammettere almeno questa.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

VOTAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESCAVAZIONE DEI PORTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per provvista di materiale per l'escavazione dei porti dello Stato. Il signor ministro accetta le modificazioni della Commissione?

PERUZZI, ministro per i lavori pubblici. Le accetto.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Massari.

MASSARI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Do lettura del progetto di legge:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2,000,000 per acquisto di materiale da escavazione di porti.

« Art. 2. Verrà stanziata per lire 900,000 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1861 in apposita categoria, colla designazione: *Provvista di materiale da scavazione dei porti dello Stato.*

« E per lire 1,100,000 sullo stesso bilancio per l'esercizio 1862 in apposita categoria sotto uguale titolo. »

(Nessuno chiedendo di parlare, i due articoli sono posti ai voti ed approvati.)

Si passerà alla votazione delle due leggi testè discusse per isquittinio segreto.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per autorizzazione di spesa straordinaria sul bilancio 1861 del Ministero dei lavori pubblici per provvista di materiale da scavazione dei porti dello Stato:

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	211
Contrari	18

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge portante disposizioni relative alle pensioni da accordarsi alle vedove dei militari il cui matrimonio non fu autorizzato, e alla loro prole minorenni:

Presenti e votanti	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli	222
Voti contrari	10

(La Camera approva.)

VOTAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORE SPESA PER L'ESCAVAZIONE DEL FOSSO DI SAN ROCCO IN LIVORNO, E PER ALTRI LAVORI IN QUELLA CITTÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama in discussione il progetto di legge: autorizzazione di maggiore spesa sul bilancio 1860 della Toscana per i lavori di essicazione del fosso di San Rocco in Livorno.

Darò lettura del progetto:

« Art. 1. È approvata sul bilancio della Toscana per l'anno 1860 la maggiore spesa di lire 288,836 09 per i lavori del fosso San Rocco in Livorno e per l'ultimazione del nuovo cantiere e canale presso la Darsena e la Porta murata di quella città.

« Art. 2. Questa spesa sarà imputata al titolo VIII del bilancio suddetto per il Ministero delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici. »

La discussione generale è aperta.

(Nessuno chiedendo di parlare, i due articoli sono posti a partito ed approvati.)

Si passerà alla votazione segreta sul complesso di questa proposta di legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	211
Maggioranza	106
Voti favorevoli	195
Contrari	18

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la relazione di petizioni.

Invito i signori relatori a volere successivamente salire alla ringhiera.

BESTELLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera

sulla petizione 6781. Con questa petizione molti abitanti delle comuni costituenti i mandamenti di Menaggio, Porlezza, Gravedona, Bellano, Bellagio e Dongo, ora formanti parte del circondario di Como, chiedono di esserne disgiunti, costituendo un nuovo circondario giudiziario ed amministrativo colla sede in Menaggio.

All'istanza è unita una memoria a stampa, che riassume i motivi gravi attinenti al servizio pubblico giudiziario ed amministrativo, pei quali vorrebbe essere fatta la reclamata separazione dei nominati mandamenti dal circondario di Como, e la costituzione di un nuovo in Menaggio.

Questa petizione non si poté riferire nella scorsa Legislatura per mancanza di tempo, e intanto il Consiglio provinciale di Como, deliberando a senso dell'articolo 168 della legge 23 ottobre 1859, diede nella tornata del 19 settembre 1860 il suo avviso sulla chiesta formazione del nuovo circondario, e la approvò alla unanimità dei voti meno uno: e quest'unico voto del deputato provinciale ingegnere Motti sorse a proporre invece che si stabilisse la sede in Gravedona, avendo anche presentata un'apposita petizione al Parlamento a questo intento.

Dovendosi procedere, in esecuzione della nuova legge, che sarà presentata, pei comuni e per le provincie, ad un nuovo compartimento amministrativo, e dovendosi pure in occasione dell'attivazione del nuovo ordinamento giudiziario in Lombardia stabilire le relative circoscrizioni, la istanza di cui si tratta dovrà essere presa in considerazione, perchè al certo sono molto importanti e gravi le ragioni a cui dessa è appoggiata, come pure in quell'occasione sarà presa in esame la petizione diretta a costituire il nuovo centro amministrativo e giudiziario in Gravedona.

Per il che la Commissione propone alla Camera che sia questa petizione trasmessa agli archivi all'effetto che sia presa in considerazione appunto nell'occasione della determinazione delle circoscrizioni amministrative e giudiziarie di Lombardia.

(La Camera approva.)

Petizione 6946. Rachele De Psalidi, vedova di Francesco De Psalidi, ex-comandante delle provincie illiriche durante il regno d'Italia, espone che il Ministero della guerra le negò la pensione normale che crede spettarle, come vedova del detto Psalidi, il quale, cessato il regno d'Italia, fu pensionato dal Governo austriaco e percepì la pensione fino alla sua morte, seguita nel 1856.

Risulta dalle cose esposte nella petizione, che, morto il marito, la Rachele De Psalidi avrebbe invano chiesta la pensione normale dal Governo austriaco per essere stato fatto il di lei matrimonio senza autorizzazione durante il trattamento di ritiro del marito; in contraddizione poi alla quale narrazione, nella stessa petizione la De Psalidi asserisce che il Governo austriaco le offrì poi tre volte la pensione, che essa rifiutò per principii liberali, il che per altro non è abbastanza giustificato.

Ora, ritenuto che in forza dell'articolo 14 del trattato di Zurigo, il Governo del Re assunse soltanto il pagamento delle pensioni che all'epoca del trattato stesso stavano a carico del Governo austriaco, fra le quali non può annoverarsi quella di cui si tratta, la Commissione propone alla Camera di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6947. La rappresentanza e molti cittadini di Tricarico, in provincia di Basilicata, chiedono che venga mantenuto il monastero sotto il titolo di Santa Chiara, in causa degli utili servizi che presta all'universale.

La Commissione propone il rinvio di questa petizione al Ministero di grazia e giustizia per semplice notizia.

(La Camera approva.)

Petizione 6948. Il professore Innocente Gambescia chiede provvedimenti di beneficenza a nome e per l'interesse di varie famiglie di militi della guardia nazionale di Lanciano, nell'Abruzzo Citeriore, morti in combattimento seguito il giorno 6 gennaio prossimo passato contro soldati borbonici, che mettevano a sacco ed a fuoco il paese.

Se i fatti sono veri, il fatto potrebbe meritare considerazione, per cui la vostra Commissione propone il rinvio di questa petizione al Ministero dell'interno per quei provvedimenti che crederà di ragione.

(La Camera approva.)

(Soppressione dell'ordine de' padri della Missione di San Vincenzo de' Paoli in Monopoli.)

RESTELLI, relatore. Petizione 6959. La rappresentanza della città di Monopoli ed alcuni abitanti di essa chiedono che venga mantenuto soppresso l'ordine de' padri della Missione di San Vincenzo de' Paoli, e che i beni di esso siano passati in proprietà della città di Monopoli.

Quest'ultima domanda è inammissibile, e d'altronde per tali beni provvede la legge; per quanto riguarda la prima domanda, la Commissione propone che sia la petizione passata al Ministero di grazia e giustizia per notizia.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. Si riferirono tre petizioni, delle quali due vedo che si mandano al Ministero per *semplice notizia*, l'altra si manda al Ministero perchè *provveda come di ragione e giustizia*.

Io non so rendermi ragione di questo inusitato modo di deliberare sulle petizioni, che si va introducendo.

Se la Camera non manifesta il suo giudizio specifico e determinato sulle petizioni che le sono sottoposte, diviene illusorio uno dei più preziosi diritti dei cittadini. È dovere della Camera esaminare accuratamente le petizioni, deliberare sopra di esse, ed all'uopo imporre la propria deliberazione al Ministero; tocca poi alla Giunta il preparare questa deliberazione e presentarne il progetto alla Camera.

Che se non è dimostrato che i petenti abbiano ragione, sia per mancanza dei documenti necessari, sia perchè consti in modo positivo che realmente non hanno ragione, allora si deve passare all'ordine del giorno.

In ogni caso la Camera deve sempre esaminare le petizioni e dare sovresse il suo giudizio.

Del resto io non faccio proposta, ma le mie osservazioni riguardano il complesso dei voti che ci sono proposti dalla Giunta sopra le tre petizioni testè riferite.

RESTELLI, relatore. Rispondo all'onorevole Michelini che, allorché su di una petizione d'altro non si tratta che di far sì che il Ministero conosca il fatto che viene denunziato al Parlamento, senza che sia il caso che il medesimo prenda un provvedimento, allora, per semplice notizia e senza impegno veruno nè della Camera, nè del Ministero, può la petizione trasmettersi al Ministero stesso.

Quali sono queste petizioni che la Commissione ha proposto di mandare per semplice notizia al Ministero? Sono petizioni in cui cittadini delle provincie meridionali esprimono il desiderio che una data corporazione venga o no compresa tra quelle che nel decreto, credo, del febbraio 1861 furono dichiarate tali da poter essere conservate,

Essendo molto lata la significazione che può essere data ai servizi di beneficenza o di istruzione pubblica, per cui date corporazioni potrebbero essere eccettuate dal novero di quelle da sopprimersi, sorgono qua e là dei desiderii che una corporazione o l'altra venga o no mantenuta. In questi casi, ed ove nè la Commissione delle petizioni, nè la Camera siano in grado di poter dare una deliberazione abbastanza illuminata, è savio consiglio, postochè il Ministero deve dare un provvedimento esecutivo a quel decreto, di far conoscere ad esso i desiderii espressi dalle popolazioni, per averne quel conto che stimerà nell'attuare quelle disposizioni.

Ecco il motivo per cui in questo caso la Commissione ha creduto di proporre il rinvio al Ministero per semplice notizia.

Quanto poi all'altra petizione, sulla quale ho avuto l'onore di proporre il rinvio al Ministero dell'interno, il caso è ben diverso. C'è un distaccamento di guardia nazionale, il quale fu adoperato per combattere contro una mano di briganti; nello scontro morirono alcune guardie nazionali, ed ora le loro famiglie domandano qualche provvedimento. Siccome quando fossero veri i fatti denunziati, il ministro dell'interno, sia per un giusto riguardo a queste famiglie, sia per incoraggiamento alla guardia nazionale di fare fervorosamente e coraggiosamente il proprio dovere, potrebbe dare qualche provvedimento in favore di codeste famiglie, la Commissione ha creduto che fosse opportuno di trasmettere la petizione al Ministero, perchè, verificati i fatti, prendesse quelle misure che avrebbe creduto opportune.

In tal modo ho dato spiegazione dei motivi delle decisioni che la Commissione delle petizioni ha avuto l'onore di proporre alla Camera.

MICHELINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Alfieri.

ALFIERI. Se l'onorevole Michelini rinuncia alla sua opposizione alle conclusioni della Commissione, io non parlo; ma se egli crede d'insistere, io mi riservo di prendere la parola dopo di lui.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Secondo che mi pare, nel primo caso si sarebbe dovuto passare all'ordine del giorno, in quanto che la Camera non è un ufficio di trasmissione, in quanto che toccava ai petenti ricorrere direttamente al Ministero; e solamente quando il Ministero non avesse fatto ragione alle loro domande, potevano ricorrere al Parlamento.

Nel secondo caso doveva la Commissione esaminare la petizione della guardia nazionale, dire che credeva avessero ragione i petenti, ove fossero vere le cose allegate, ma che, non constando della verità di esse, era obbligata a proporre l'ordine del giorno. In una parola i petenti ricorrono a noi, non perchè trasmettiamo le loro petizioni al Ministero per dargli notizie, o perchè faccia ciò che vuole, ma per averne il nostro giudizio, al quale il Ministero deve ottemperare.

ALFIERI. A me pare che, se si voleva fare questa mozione, la si doveva porre innanzi sulla prima petizione per la quale venne proposta la decisione medesima che ora si propone per quella che è in discussione, cioè non solo pel fatto che riguarda la legge sull'abolizione dei conventi, ma per certi fatti speciali accaduti in quella località, sopra dei quali sono insorte divergenze gravissime di relazione e di valutazione dei fatti, le quali richiederebbero una seria inchiesta sul luogo.

Senonchè io non credo che tocchi alla Camera di ordinare una inchiesta per cose che formano oggetto di petizioni, a

meno che il Governo avesse mancato al suo dovere di verificarle per mezzo d'inchiesta amministrativa, e quindi avesse lasciato libero il terreno ad altra autorità di intervenire nella questione.

Ha da ritenere la Camera che sono avvenuti in quelle località dei fatti assai gravi, i quali hanno provocato per parte del Governo delle disposizioni severe verso di quelli che avevano preso parte a questi fatti relativi alla soppressione dei conventi di cui discorresi nella petizione.

Se la Camera consente, come mi pare debba fare dopo il precedente che ha sanzionato poc'anzi, di mandare la petizione al ministro guardasigilli perchè veda quali provvedimenti debbano prendersi nel caso in discorso, io non ho nulla ad opporre; ma, se invece non si volesse accettare la proposta della Commissione, io credo che ella stessa, per secondare le vedute che l'hanno decisa a prendere questa risoluzione, dovrebbe proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Propone l'ordine del giorno?

ALFIERI. Io non lo propongo, ma, se la Commissione lo propone, io mi unisco alla sua proposta.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti le conclusioni della Commissione.

MASSARI. Ben inteso che quest'invio non pregiudichi per nulla la questione.

SANGUINETTI. La Commissione, di cui aveva l'onore di far parte, con quest'invio al Ministero non ha inteso di pregiudicare per niente la questione relativa alla soppressione delle corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Su questo siamo d'accordo; è precisamente per questo che il deputato Michelini si opponeva al voto della Commissione...

SANGUINETTI. Ma pareva appunto che desse un'interpretazione diversa....

PRESIDENTE. Il deputato Michelini diceva che non si poteva far quest'invio, perchè la Commissione doveva esprimere un voto, invece che non ne aveva espresso alcuno. Dunque non c'è dubbio sul senso del voto della Commissione.

Metterò dunque a partito la proposta della Commissione, che, cioè, sia inviata al guardasigilli la petizione 6959, ben inteso nel senso di non pregiudicare la questione.

(La Camera approva.)

RESTELLI, relatore. Petizione 7010. La Giunta municipale della città di Terni chiede che nella città stessa sia istituito un tribunale civile e commerciale.

La Commissione propone il rinvio della petizione agli archivi per averla in considerazione in occasione della legge sul riordinamento giudiziario.

(La Camera approva.)

Petizione 7068. Varii cittadini di Messina chiedono che la cittadella sia smantellata perchè ricordo funesto del patito servaggio, e perchè ora non più occorrerebbe come mezzo di offesa verso cittadini di patrio generoso sentire.

Ritenuto che, indipendentemente da tali considerazioni che potrebbero forse consigliare lo smantellamento della cittadella, l'esistenza della medesima potrebbe avere un'importanza militare, la Commissione, ritenute le dichiarazioni già date al Senato ed in questa Camera dagli onorevoli ministri di guerra e dell'interno, propone che sia la petizione rinviata appunto ai Ministeri della guerra e dell'interno, all'oggetto che prendano in esame la dimanda sotto il duplice rapporto politico e militare, e propongano quei provvedimenti che crederanno del caso.

(La Camera approva.)

(Società di mutuo soccorso degli ecclesiastici liberali dell'Italia meridionale.)

RESTELLI, relatore. Petizione 7085. Il sacerdote Lorenzo Zaccaro, di Napoli, chiede che la Camera dichiararsi di prendere sotto la sua protezione la società di mutuo soccorso degli ecclesiastici liberali dell'Italia meridionale, il cui scopo sarebbe di predicare la fede cattolica secondo i principii simboleggiati dalla tricolore bandiera.

Per quanto la Camera possa vedere con soddisfazione che le predicazioni ecclesiastiche s'informino ai veri principii anche di libertà civile e politica, pure, in nome di questi principii stessi ed a norma anche degli antecedenti della Camera, non può essa nè deve prendere il patrocinio di alcuna società, per cui la Commissione propone di passare all'ordine del giorno.

CASTELLANO. Domanderei che, invece dell'ordine del giorno puro e semplice, fosse decretato l'invio di questa petizione al Ministero, perchè si tratta d'un'opera eminentemente utile, la quale, se non può avere il patrocinio della Camera, come sostiene l'onorevole relatore, sarebbe opportunissimo però che fosse presa dal Governo sotto la sua protezione, poichè dalla stessa verrebbe incoraggiata a rendersi sempre più meritevole, e ciò nell'interesse dello Stato.

RESTELLI, relatore. Come relatore della Commissione devo oppormi alla proposta dell'onorevole Castellano, perchè in verità non saprei innanzi tutto qual patrocinio si possa da noi prestare a questa società; di più, essendo stato dal Parlamento proclamato il principio, a cui credo che dobbiamo tutto il nostro appoggio e la nostra approvazione, il principio, cioè, della libera Chiesa in libero Stato, non credo che sia conveniente che la Camera venga ad ingerirsi nemmeno indirettamente nell'azione della società di cui si tratta, prestando una protezione, i cui limiti ed i cui effetti potrebbero essere molto disputabili e potrebbero condurci là dove non vogliamo arrivare. Non contesto lo scopo liberale della associazione, ma il di lei scopo è troppo da vicino collegato colla politica, perchè la Camera possa assumere il chiesto patrocinio, deviando dall'osservanza di quel principio.

Persisto quindi nel chiedere alla Camera che voglia adottare le conclusioni proposte dalla Commissione.

CASTELLANO. Mi permetto di ripetere contro le osservazioni dell'onorevole relatore che, senza per nulla voler menomare il rispetto dovuto al principio della libera Chiesa in libero Stato, qui si tratta semplicemente di garantire, proteggere ed incoraggiare l'esercizio del diritto di associazione, il quale, nello svolgersi a norma dello Statuto, può essere utile allo Stato.

Io non so quale obiezione si possa fare, perchè questa petizione venga inviata al Ministero, nel senso che il Governo sia largo di quei favori che potrà concedere ad un'associazione che si rende tanto benemerita dell'Italia e specialmente delle provincie napoletane, dove non l'hanno sgomentata gli ostacoli che ha dovuto incontrare, noti pur troppo all'universale, per non esservi mestieri di venirli ora ad enumerare.

LAZZARO. Appoggio le parole dell'onorevole deputato Castellano, relativamente all'invio della petizione di cui si tratta al Ministero, perchè l'associazione di cui è caso rende dei grandi benefici a Napoli in questo momento in che sappiamo quanti ostacoli incontrano ogni giorno i buoni ecclesiastici nel conciliare i sentimenti religiosi coi patriottici.

Il signor Lorenzo Zaccaro, autore della petizione, è un sacerdote benemerito del paese, appunto perchè, da sei mesi a

questa parte, posso assicurare che ha molto lavorato nel nobilissimo intento, ed ha molto contribuito a far sì che a Napoli, all'occasione della festa nazionale, le cose procedessero con ordine.

Quindi prego la Camera di voler prendere questa petizione in considerazione, ed inviarla raccomandata al Ministero.

ALFIERI. Io vorrei venire in appoggio delle conclusioni della Commissione, perchè desidero che i sacerdoti abbiano opinioni liberali.

Io bramo che tutti i cittadini abbiano opinioni liberali, ma non ammetto la qualifica di ecclesiastici liberali e di ecclesiastici non liberali, come costituzione di società. Gli ecclesiastici sono ecclesiastici, e devono, come tali, rimanere al tutto estranei alla politica. Quando si presentano come cittadini, avranno le opinioni che loro detta la coscienza; ma io non vedo mai senza un grave dispiacere la qualifica di opinioni politiche unita a quella di qualità religiose rivestite da coloro che professano questa o quella opinione.

Credo poi che, qualunque volta un'associazione di ecclesiastici si presenta innanzi al Governo, questo la deve considerare come estranea a sè, e non deve assumere nessuno speciale ingerimento in ciò che riguarda le associazioni che hanno per iscopo le cose di religione.

Per queste ragioni io di tutto cuore appoggio le conclusioni della Commissione, rendendo tuttavia omaggio alle buone intenzioni ed ai servigi che possono prestare alla società in genere, e particolarmente agli ecclesiastici, gl'intendimenti dell'associazione di cui si discorre nella petizione.

RESTELLI, relatore. Io non contesto punto i vantaggi che sarà per arrecare, o che abbia già arrecati, questa società di ecclesiastici, che ha uno scopo liberale nelle sue predicazioni. Dirò però che, qualunque sia l'intento della medesima, appunto perchè le associazioni sono protette dalla legge, che le ammette nella più libera forma, credo che di più non occorra. Colla protezione della legge quest'associazione potrà liberamente svolgersi.

Rispondo poi a chi contraddice che vi possa essere un pericolo di ferire il principio della libera Chiesa in libero Stato, che se, o questa società trasmodasse, o se i superiori ecclesiastici impedissero che queste predicazioni seguano con date tendenze, il patrocinio che le desse il potere politico si potrebbe facilmente tradurre in collisione colla giurisdizione delle autorità ecclesiastiche. Ed ecco come si verrebbe a quel conflitto che si vuole evitare colla proclamazione del principio: *libera Chiesa in libero Stato*.

MINERVINI. Mi pare esservi una via di conciliazione, e sarebbe che, invece di votare l'ordine del giorno puro e semplice, il quale potrebbe sembrare che indichi una disapprovazione dell'associazione stessa, si approvasse invece una formola la quale dicesse che la Camera, facendo omaggio al patriottismo di questi ecclesiastici, passa all'ordine del giorno. Così non potrà credersi che assolutamente si voglia andar contro un'associazione che ha reso (ed io che vengo di là posso farne testimonianza) e può rendere servigi grandissimi.

Ora, se colla formola che io propongo, od altra equivalente, s'introducesse una parola che non dica protezione, non dica invio al Ministero, ma solo dimostri che la Camera, nonchè voler fare uno sfregio a questa istituzione, fa anzi buon viso ai sentimenti da cui è animata, mi pare che sarebbe cosa buona, politica e civilissima.

RESTELLI, relatore. Le dichiarazioni fatte tanto dalla Commissione per mezzo mio, quanto dagli oratori che pre-

sero la parola in questo argomento, mi sembrano concorrere a dare larga testimonianza di lode ai sentimenti patriottici e liberali di codesti benemeriti sacerdoti.

Questo mi sembra bastare, senza che sia d'uopo impegnare la Camera in una formola speciale di un suo ordine del giorno.

Quindi insisto nella proposta della Commissione.

MINERVINI. Io raccomando la mia proposta alla Camera, perchè essa, mentre non la compromette per nulla, dà una giusta soddisfazione a questi ecclesiastici, che tanto bene fanno e possono fare.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni del relatore, e insistendo egli per l'ordine del giorno, io lo pongo prima ai voti, avendo sempre questo la priorità; se non sarà accettato, metterò poi ai voti la proposta del deputato Minervini.

Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

MOLFINO, relatore. Petizione 6744. In questa petizione varii negozianti della città di Cagliari espongono gl'inconvenienti che derivano dal corso abusivo dei *reali* accettati per la sola metà dagli uffici doganali in pagamento della tassa di introduzione delle merci, e chiedono opportuno e pronto provvedimento.

Saprà la Camera che il *reale* è una moneta erosa, propria della Sardegna, ha un valore di 48 centesimi, e di 24 il mezzo *reale*. Questa moneta fu le varie volte dal Governo e dagli uffici di dogana accettata ora pel 50 per cento ed ora per un 10 per cento. Da tale variazione nell'accettar questa moneta nacquero degl'inconvenienti: il fatto è che questa moneta non si trova in armonia col sistema decimale, che l'intrinseco di questa moneta non corrisponde al suo vero valore, e che il ricevimento o no della stessa ha cagionato dei disordini in Sardegna.

Quindi la Commissione, in vista anche delle disposizioni che dal signor ministro d'agricoltura e commercio si sono prese per altre provincie dello Stato, ha creduto proporre alla Camera il rinvio della petizione al signor ministro dell'agricoltura e commercio, onde provveda alla rifusione di queste monete, come ha già provveduto per quelle dell'Emilia e per quelle delle altre provincie.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

MOLFINO, relatore. Petizione 6752. Quattro capitani e padroni della marina mercantile di Savona chiedono sia loro continuato il sussidio che percepivano dalla Cassa di risparmio e beneficenza, a mente del regolamento e dell'art. 15 delle norme stabilite per l'ammissione nella marina stessa.

Pare che a costoro si accordasse sussidio senza che giustificassero della loro indigenza; pare ancora che tale certificato sia stato richiesto, e che, non avendolo essi presentato, non sia più stato loro accordato il sussidio. Siccome però non consta positivamente che costoro abbiano avuto un formale e deciso rifiuto all'istanza che dovevano promuovere nanti il Ministero, la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Petizione 6769. Tournon avvocato Giovanni, proprietario del porto di Moncestino, chiede il risarcimento dei danni sofferti per la distruzione del porto medesimo, operatasi d'ordine del Governo al principio dell'ultima guerra.

Ai 29 aprile del 1859, d'ordine del Ministero, si presentavano al signor avvocato Tournon i reali carabinieri ed ordi-

navano la distruzione di un porto in Moncestino, onde coordinare il sistema di difesa delle provincie allora dello Stato sardo contro l'invasione austriaca. Il porto era distrutto; il signor Tournon domandava indennizzo per questo porto a lui tolto. Il ministro della guerra rispondeva negativamente.

La vostra Commissione, siccome ritiene che questo danno patito dal signor Tournon fu per la difesa dello Stato, e che quindi è a lui dovuto un indennizzo, vi propone il rinvio di questa petizione al ministro della guerra, onde provveda all'indennità dovuta al suddetto signor avvocato Tournon.

È a ritenersi ancora che, mentre si negava all'avvocato Tournon l'indennizzo del porto distrutto, gli si spediva un biglietto di tassa per il medesimo in lire 97, 82.

(La Camera approva l'invio al ministro della guerra.)

Le petizioni 6771 e 6778, siccome sono irregolari, a giudizio della Commissione, non si riferiscono alla Camera.

Petizione 6924. Il sindaco di Sampierdarena trasmette una rappresentanza di quella Giunta municipale intorno al concorso nelle spese del porto di Genova, ad oggetto di essere esonerata dalla quota imposta a quel comune per il prolungamento del molo nuovo.

In questa memoria si dimostra, e sembra al relatore della Commissione con ben fondati argomenti, come di poca giustizia, od almeno di poca convenienza, sia il concorso che deve dare il comune di Sampierdarena alla manutenzione, non solo del porto di Genova, ma sibbene ancora alla costruzione delle opere nuove necessarie per il medesimo. Senonchè dal sindaco e dalla Giunta di Sampierdarena non si domanda per ora d'essere esonerati nè dal concorso delle spese di manutenzione del porto, nè dal concorso nelle altre spese che possono venir imposte a quel comune, e semplicemente si domanda alla Camera che questa memoria venga trasmessa alla Commissione che deve studiare la legge presentata dal ministro dell'interno sui consorzi.

Siccome pare che in questa Sessione la Camera non abbia da occuparsi della legge sui consorzi, quindi la Commissione crede che per ora debba depositarsi negli archivi la memoria presentata dal sindaco e dalla Giunta di Sampierdarena.

(La Camera approva.)

Petizione 6964. I componenti il municipio di Rotondella, provincia di Basilicata, sottopongono al giudizio della Camera, per gli opportuni provvedimenti, le deliberazioni del Consiglio di Governo, le quali indussero quella Giunta municipale a dimettersi.

Sembra che il municipio di Rotondella non siasi attenuto alle disposizioni della legge comunale vigente nelle provincie napoletane; sembra che sia nato un urto col Consiglio di Governo di quella provincia, e dal municipio di Rotondella si reclama al Parlamento. Se non che contro la decisione del Consiglio di Governo, la Commissione per le petizioni crede che non sia competente la Camera, ma sibbene, se mai, debba rivolgersi il municipio di Rotondella o al Re o al Consiglio di Stato.

Quindi per queste considerazioni la Commissione, per mio mezzo, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Petizione 7032. Oltre ad 80 negozianti ed armatori ed oltre a 100 capitani della marineria ligure domandano la cessazione della corporazione privilegiata degli zavorrai esistente nel porto di Genova.

Concorre ad appoggiare questa petizione l'onorevole e benemerita associazione marittima di quella città, ed è a ritenersi che a questo fine già furono fatte pratiche dalla Camera di commercio di Genova.

La Commissione, esaminati gli argomenti addotti nella petizione medesima, con unanime voto vi propone il rinvio di questa petizione al ministro per le finanze ed a quello pel commercio, con una speciale raccomandazione.

Credo sia superfluo il dimostrare come gravi sieno gl'inconvenienti cagionati da questo sistema di corporazione degli zavorrai, i quali impongono assolutamente l'opera loro ai capitani mercantili, e molte volte abusano della necessità che hanno i capitani d'un pronto servizio, esigendo paghe esorbitanti.

(La Camera approva.)

Colla petizione 7098 la deputazione provinciale d'Ascoli, in considerazione che il dazio sul macinato, oltre al colpire i generi di prima necessità, gravita specialmente sul povero e dà luogo a deplorabili inconvenienti, ne domanda l'abolizione. È a ritenersi che esiste un decreto il quale stabilisce che sarà abolito il 31 dicembre del 1861. La deputazione d'Ascoli vorrebbe che lo fosse assai prima; pare anzi che i comuni sarebbero disposti ad offrire un pecuniario compenso.

La Giunta per le petizioni vi propone di rimandare la presente alla Commissione istituita pel bilancio, onde vedere se sia possibile o no di ammettere le istanze che si fanno dalla deputazione provinciale d'Ascoli.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PEPOLI GIOACHINO. Domando la parola.

MICHELINI. Mi sembra che il Ministero avendo presentato un progetto di legge relativo all'argomento sul quale versa la petizione, si dovrebbe perciò trasmettere la petizione di cui si tratta a quella Commissione, anziché a quella del bilancio.

PRESIDENTE. Il deputato Pepoli ha facoltà di parlare.

PEPOLI GIOACHINO. Era appunto la stessa osservazione che io volevo fare.

MOLFINO, relatore. Le conclusioni della Commissione erano prese precedentemente alla presentazione del progetto a cui si è accennato; essa però non ha difficoltà che questa petizione venga trasmessa invece alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge a cui l'argomento della petizione stessa si riferisce.

PRESIDENTE. Questa è già una decisione presa in via generale dalla Camera, che, tuttavoltachè si tratta di una petizione, l'argomento della quale è relativo a qualche progetto di legge in disamina, sia quella petizione trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare quel dato progetto di legge. Anche questa dunque sarà trasmessa alla Commissione cui spetta.

MOLFINO, relatore. La petizione 7111 è presentata dalle direttrici del reale istituto d'educazione in Napoli: esse si lagnano della determinazione di quel dicastero della pubblica istruzione concernente la riforma di esso stabilimento e il progettato rinvio della massima parte delle maestre e delle inservienti.

I fatti che si accennano in questa petizione sono gravi abbastanza per meritare la considerazione della Camera. Siccome però di questi fatti non è fornita alcuna prova, la Commissione opinava proporre alla Camera il rinvio di questa petizione al Ministero della pubblica istruzione, onde, esaminato se essi siano veri, vi metta un pronto riparo.

(La Camera approva.)

Petizione 7112. 700 abitanti di Grosseto e di altri comuni limitrofi fanno istanza, perchè nell'ordinamento territoriale la provincia di Grosseto sia lasciata e rispettata quale si trova attualmente distinta da ogni altra.

La Commissione vi propone il rinvio di questa petizione a quella Commissione che sarà poi formata per lo studio della circoscrizione territoriale di tutto il nuovo regno.

PRESIDENTE. Mi pare che sarebbe piuttosto il caso di mandarla agli archivi della Camera. . .

BERTEA. Voleva appunto fare questa proposta.

PRESIDENTE. Consulto la Camera, se intenda inviare questa petizione agli archivi per essere poi comunicata alla Commissione che sarà incaricata di esaminare la legge sull'ordinamento territoriale dello Stato.

(La Camera approva.)

BRIDA, relatore. Petizione 7204. Con questa petizione 38 municipi della provincia di Capitanata fanno le più vive istanze, affinchè gli uffici dei tribunali siano da Lucera traslocati nuovamente in Foggia, capoluogo della provincia di Capitanata.

Una divergenza insorta tra il sindaco di Foggia e l'intendente, in ordine alla ricerca dei locali, dove si dovevano installare i tribunali, indusse l'autorità amministrativa ad ottenere dal Ministero dell'interno in Napoli il consenso di traslocare gli uffici dei tribunali nella città di Lucera, città di seconda importanza nella provincia. Malgrado le più vive istanze fatte dai cittadini di Foggia, e da molti comuni della provincia, non poterono mai ottenere il ritorno degli uffici dei tribunali nel capoluogo di detta provincia. Si lamentano molti inconvenienti derivanti dall'aver gli uffici amministrativi in una città e gli uffici dei tribunali in un'altra, ecc.

La vostra Commissione ha preso in viva considerazione l'istanza dei petenti, e vi propone che questa petizione sia mandata agli archivi, affinchè la Commissione incaricata dell'esame delle circoscrizioni giudiziarie possa tenerne conto.

RICCIARDI. Essendo io deputato di Foggia, la Camera mi permetterà di aggiungere qualche parola sul proposito di questa petizione.

Essa si raccomanda all'attenzione vostra per tre titoli: primo, come disse l'onorevole relatore, perchè essa si trova appoggiata da 38 delle principali comunità di Capitanata, alle quali ultimamente sonosene aggiunte tre altre, cosicchè vi sono 41 comuni tutti intenti ad appoggiarla.

In secondo luogo, Foggia è una città centrale, assai importante per la sua popolazione, mentre Lucera non lo è; Foggia conta 50 mila abitanti, mentre Lucera non ne conta che a mala pena 12 mila.

In terzo luogo vi dirò che la legge organica è affatto in favore di Foggia; non vi sono nell'ex-reame di Napoli se non tre eccezioni a questa legge, cioè Trani, Santa Chiara e Lucera; nelle tre provincie di Terra di Lavoro, Bari e Capitanata, la residenza dell'autorità giudiziaria non è la stessa del governatore, il che è causa di varii gravi inconvenienti per quelle popolazioni.

Infine, restituendo i tribunali al capoluogo amministrativo di queste provincie, si farebbe un risparmio annuo di lire 200 mila, il che certamente non è da disprezzarsi, come risulta chiaramente dalle ragioni allegate nella petizione.

Per tutte queste ragioni, io appoggio le conclusioni della Commissione pel rinvio della petizione agli archivi della Camera.

PRESIDENTE. Non fa dunque alcuna proposta diversa da quella del relatore?

RICCIARDI. No, signore.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà ammesso il rinvio agli archivi.

(La Camera approva.)

BRIDA, relatore. Petizione 6865. Molti sott'ufficiali delle

TORNATA DEL 18 GIUGNO

province napoletane e sicule, destituiti per cause politiche dal loro grado, chiedono che ad essi pure vengano estesi i benefici effetti del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1860.

La vostra Commissione, considerando che la Camera, nella tornata 29 scorso maggio, convertendo in legge il decreto 19 gennaio scorso, ha già reso giustizia ai petenti, propone che questa petizione sia rinviata al ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Petizione 6875. Giuseppe Solavagione, da Carmagnola, espone avere per otto anni militato volontariamente sotto le bandiere dell'antico esercito sardo, e quindi nel 1848, per regio decreto, di essere stato nominato aiutante maggiore della milizia nazionale di Torino; unisce alla petizione molti attestati di superiori i quali encomiano lo zelo, l'abilità e la non comune attività del petente.

Egli ha prestato servizio nella qualità di aiutante maggiore fino all'anno 1859, da cui per causa di malattia restò inabile al servizio militare.

Il Solavagione pretenderebbe, essendo stato nominato

aiutante maggiore per regio decreto, di avere la qualità di regio impiegato e di poter ottenere una pensione di riposo od un sussidio.

La vostra Commissione, non avendo ravvisato nel petente nessun dritto né a pensione di riposo, né a sussidio, perchè non lo riconobbe rivestito dei caratteri che le leggi vogliono perchè uno sia regio impiegato, vi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Non essendovi più relazioni da riferire, rimane esaurito l'ordine del giorno.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Unificazione dei vari debiti dello Stato;
- 2° Ordinamento ed armamento della guardia nazionale mobile.